



TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione

tra i comuni di Monteflavio Montorio R. e Nerola

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Monteflavio, Montorio R. e Nerola con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e/o i compiti da svolgere e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata Unione della Sabina Romana.
2. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Nessun comune aderente all'Unione può al contempo appartenere ad altre o esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati nel presente statuto.
4. La sede dell'Unione è situata nel Comune di Montorio Romano. I suoi Organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito territoriale che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
6. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di stemma e gonfalone, le cui riproduzioni e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, con riguardo alle proprie attribuzioni rappresentando la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, cooperando nella cura degli interessi.
2. L'Unione coincide, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 3 agosto 1999 n° 265 (di modifica all'art. 11 della legge 8 giugno 1990 ~n.142), e dell'art.10 della legge regionale 6 agosto 1999 n.14, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi e/o compiti comunali in forma associata.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali della Provincia di RM della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante trasferimento di ulteriori funzioni e servizi e/o compiti comunali.

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. L'Unione assume, inoltre, il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
3. Instaura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici nel pieno rispetto del principio della leale collaborazione.
4. Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione.
5. Assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
6. Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
7. Osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art. 4***Durata dell'Unione***

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato. La decisione in ordine alla possibile fusione tra i comuni che la costituiscono è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa.

Art. 5***Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione***

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre e ha effetto a decorrere dall' 1 gennaio dell'anno successivo, comporta la modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Il recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti la medesima superino almeno i 2/3 dei Comuni.
6. Lo scioglimento dell'Unione non comporta automaticamente la cessazione delle singole convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni e/o compiti) che rimangono in essere sino alla scadenza o al recesso deliberato secondo le modalità da esse previste.

Art. 6***Funzioni dell'Unione***

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. All'Unione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi e/o compiti di seguito elencati:
 - a) Servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili,
 - b1) Polizia municipale,
 - b2) Ufficio tecnico limitatamente ai compiti di cui alla successiva lettera e);
 - b3) Ragioneria, tributi comunali;
 - b4) Gestione del Personale;
 - b5) Anagrafe e Stato Civile;
 - c) Le attività produttive e commerciali, ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché l'apertura dello "Sportello unico";
 - d) Lo sviluppo delle attività culturali, turistiche, artigianali ed artistiche, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale.
 - e) La programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'Unione.
 - f) La realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale e la loro gestione.
 - g) La progettazione e la gestione di servizi informatici standardizzati ed in rete.
 - h) L'applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, di interesse intercomunale.
 - i) La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti dei Comuni nonché la promozione e la diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei

servizi di competenza comunale.

- j) La predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
- m) La gestione degli appalti di servizi, forniture, di opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione, inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche ivi inclusa l'illuminazione pubblica.

Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione.

- 3. L'individuazione delle competenze trasferite è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi e/o compiti tra loro omogenei, onde evitare residui di gestione in capo ai comuni.

Art. 7

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

- 1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'unione è deliberato dai consigli comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di ottobre ha effetto a decorrere dall' 1 gennaio successivo; con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

CAPO I

Organi dell'Unione

Art. 8

Organi

- 1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Gli organi dell'Unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.
- 2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano attribuite le funzioni di Responsabili di Servizio.

CAPO II

11 Consiglio

Art. 9

Composizione ed organizzazione interna

- 1. Il Consiglio è composto da n.9 membri, individuati nei Sindaci dei Comuni, da un Consigliere di maggioranza e uno di minoranza.
- 2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze
- 3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10
Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento di esercizio di funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio:
 - a) disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e di rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati;
 - b) nomina i rappresentanti dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni;
 - c) non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 11
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri:
 - a) rappresentano l'intera Comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato;
 - b) esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 12
**Decadenza e dimissioni
dei Consiglieri**

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi così previste, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO III
Il Presidente e la Giunta

Art. 13
Elezione del Presidente.

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto presidente il Sindaco più anziano d'età.

Art. 14

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da due Assessori nominati dal Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori su indicazione dei Sindaci dei comuni che costituiscono l'Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle Giunte dei comuni partecipanti.

Art. 15

Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente fornisce al Consiglio comunicazione della avvenuta formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, il programma amministrativo, che sarà approvato dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente:
 - a) svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) promuove richiesta per l'accesso ai contributi regionali, statali e comunitari disposti a favore delle forme associative.

Art. 16

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 17

la Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente all'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente tutti gli atti a rilevanza esterna che non siano direttamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 18

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Presidente dell'Unione; queste sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica di Assessore nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio anche nella Giunta dell'Unione.
3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 19

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione consiliare, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'Ente. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di riflesso la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 20

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel pieno rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
3. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25.

Art. 22

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo il criterio della funzionalità.

Art. 23

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di

- raccordo con i sistemi di direzione sia dell'Unione, sia dei comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 24

Principi di partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi quale strumento prioritario offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 25

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 26

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle Leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha competenza sugli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 27

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci comunali coordinandosi con i comuni, se necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Questi documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Ogni comune facente parte dell'Unione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Unione così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari.
4. Per ogni servizio o funzione (o compito) gestito in forma associata, ove necessario, il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

Art. 28

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 29

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 30

Rendiconto

1. Il rendiconto annuale dell'Unione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Unione.
2. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 31 Luglio dell'anno successivo.

Art. 31

***Riparto delle spese
e delle entrate***

1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'Unione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni.
3. I contributi ricevuti dalla Regione tramite il comune capofila sono ripartiti dal comune (sede dell'Unione), previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, tra tutti i comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Unione.

Art. 32

***Affidamento del servizio
di tesoreria***

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad uno degli istituti cassieri dei comuni che costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Norme transitorie

Art. 33

Segretario

1. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 10, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario del comune di Nerola.

Art. 34
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Nerola.

CAPO II

Norme finali

Art. 35
**Inefficacia delle norme regolamentari
comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui diventano esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 36
Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica al presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione secondo le procedure e le maggioranze previste per legge, sono inviate ai consigli comunali partecipanti per la loro approvazione.

Art. 37
Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo di spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art. 38
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.